

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

INVESTIMENTI MOBILIARI - TITOLI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1^ GENNAIO 1994	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA AL 31^ DICEMBRE 1994	
				VALORE DI INVENTARIO	VALORE NOMINALE
TITOLI DI STATO					
- Rendita Italiana 1935 5%	116.850		10.140	106.710	177.900
TOTALE	116.850		10.140	106.710	177.900
CARTELLE FONDIARIE E TITOLI ASSIMILATI					
- Cartelle Banca di Napoli Credito Fondario 6% (ex 5%)	—			—	—
TOTALE	—		—	—	—
TITOLI AZIONARI					
- Azioni finanziaria Siderurgica Finsider	4.525.081			4.525.081	112.224
TOTALE GENERALE	4.641.931		10.140	4.631.791	290.124

Allegato n. 2

IMMOBILI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1°/1/1994	AUMENTI INVIM	DIMINUZIONI	VARIAZIONI DERIVANTI DA CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1994	QUOTA AMMORTIZZ. AL 31/12/1994	VALUTAZIONE CORRENTE
IMMOBILI DA REDDITO							
Roma - via Allegri.1 e 3	320.350.361				320.350.361	140.074.684	11.657.410.000
" via Borsi.11	70.916.280				70.916.280	39.590.925	2.799.320.000
" piazza Lecce.11	292.620.487				292.620.487	147.658.927	9.209.650.000
" via Monfalcone.1	240.055.150				240.055.150	101.233.179	6.102.950.000
" v.le Parioli.47a	309.911.582				309.911.582	148.317.761	8.167.680.000
" via Piemonte.53.53a	252.664.127				252.664.127	136.491.006	6.099.190.000
" via Trasone.40	190.261.333				190.261.333	86.392.979	5.651.280.000
" via Vescia.18 a/b	222.386.067				222.386.067	101.865.337	7.628.570.000
" via Panama.87	929.442.922				929.442.922	370.006.107	14.399.390.000
TOTALE	2.828.608.309				2.828.608.309	1.271.630.905	71.715.440.000
IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI							
Roma - via Borsi. 11	133.207.079				133.207.079	62.379.660	13.160.000.000
TOTALE	133.207.079				133.207.079	62.379.660	13.160.000.000
TOTALE GENERALE	2.961.815.388				2.961.815.388	1.334.010.565	84.875.440.000

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	più: rateo al 31.12.1994 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
Contributi	18.092.000.000	18.862.536.000	18.783.201.498	2.337.464.191	2.550.000.000	18.995.737.307
	18.092.000.000	18.862.536.000	18.783.201.498	2.337.464.191	2.550.000.000	18.995.737.307

Allegato n.4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Impegnate (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	piu': rateo al 31.12.1994 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE	11.578.000.000	12.357.494.000	11.369.579.626	39.506.000	149.603.000	11.479.676.626
a detrarre.						
- oneri per miglioramenti art 2 bis della legge n. 59/1991	2.141.000.000	2.250.000.000	2.200.000.000	—	—	2.200.000.000
- maggiore onere per perequazione rate di pensione dal 1° gennaio 1994	—	—	45.647.000	—	—	45.647.000
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO	9.437.000.000	10.107.494.000	9.123.932.626	39.506.000	149.603.000	9.234.029.626

Allegato n. 5**INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO****GESTIONE IMMOBILIARE**

	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	Originario	Aggiornato	1994
ENTRATE:			
Affitti	1.580.000.000	1.540.000.000	1.357.795.786
Recupero spese di manutenzione	—	—	198.441.459
Recupero spese di gestione	650.000.000	675.000.000	671.004.447
Canone figurativo degli immobili strumentali	9.324.000	9.324.000	9.324.496
Residui insussistenti	—	—	102.743.065
TOTALE DELLE ENTRATE	2.239.324.000	2.224.324.000	2.339.309.253
USCITE:			
Spese di manutenzione	405.000.000	350.000.000	207.201.065
Spese di gestione	750.000.000	740.000.000	628.247.995
Imposta comunale sugli immobili	391.174.000	370.000.000	465.962.595
Imposte e tasse	478.497.000	456.034.000	454.858.850
Spese di amministrazione	186.000.000	213.000.000	173.431.474
Trattamento di fine rapporto dei portieri degli immobili da reddito - accantonamento dell'anno	11.044.000	9.000.000	9.278.583
Ammortamento immobili - accantonamento dell'anno	59.236.000	59.236.000	59.236.312
Compensi alla società di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	93.500.000	309.251.000	309.251.000
TOTALE DELLE USCITE	2.374.451.000	2.506.521.000	2.307.467.874
UTILE (+) PERDITA (-)	-135.127.000	-282.197.000	31.841.379

Allegato n. 5/bis

INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO

GESTIONE MOBILIARE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati (3)	meno: rateo 31.12.1993 (4)	più: rateo 31.12.1994 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
ENTRATE						
Interessi su titoli a reddito fisso	9.000	8.000	8 896	4.448	4.448	8.896
TOTALE DELLE ENTRATE	9.000	8.000	8.896	4.448	4.448	8.896
USCITE						
Spese di amministrazione	12.000	9.000	9.601			9.601
Assegnazione al fondo oscillazione titoli	—	—	9 623			9.623
TOTALE DELLE USCITE	12.000	9.000	19.224	—	—	19.224
UTILE (+) PERDITA (-)	-3.000	-1.000	-10.328	4.448	4.448	-10.328

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1994, l'attività del Fondo è stata interessata dalle disposizioni contenute nella legge 3 marzo 1987, n.61 che ha modificato ed integrato la normativa che disciplina il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

In particolare, il Fondo ha provveduto:

- ad iscrivere alcune aziende distributrici di gas metano, ai sensi dell'art. 1, punto 4) della legge n.61/1987;

- a dare attuazione agli artt. 3 e 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140 concernenti la ricostituzione delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo, nonché di quelle integrate al trattamento minimo;

- ad applicare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989 emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 concernente l'elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e i miglioramenti delle pensioni, nonché, all'art. 2, la revisione dei limiti massimi di retribuzione annua, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile;

- ad applicare la sentenza n. 72 del 20-22 febbraio 1990 con la quale la Corte Costituzionale ha fornito l'interpretazione che deve essere data all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988 n. 67, nonché all'art. 3, comma 2 bis del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, in merito alla valutazione ai fini pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 1988, di tutta la retribuzione soggetta a contribuzione, computando la quota di retribuzione eccedente il "tetto" per aliquote secondo tassi di rendimento via via decrescenti rispetto a quello riservato al massimale.

Con l'anzidetta sentenza n. 72/1990, anche per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, diventano pensionabili, a far tempo da tale data, secondo le aliquote previste dall'art. 21 della legge n. 67/1988, le quote di retribuzione eccedenti il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione vigente;

- ad applicare la sentenza n. 185 del 4-12 aprile 1990, con la quale la Corte Costituzionale ha fornito, tra l'altro, l'interpretazione dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 in base alla quale tra i soggetti interessati a proporre l'istanza diretta a conseguire il trattamento previsto dal predetto art. 6 debbono essere annoverati anche i superstiti di pensionato deceduto prima dell'entrata in vigore della legge;

- a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art.2 del D.L. 22 dicembre 1990, n.409 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n.59 il quale ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio 1991, l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto all'art.2, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare;

- ad applicare l'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.407 che prevede la possibilità di incrementare l'anzianità contributiva oltre quella massima prevista ai fini di una maggiorazione di pensione. Nonostante sembri che tale legge non possa interessare i Fondi integrativi, tuttavia, ove il lavoratore gasista intenda restare in servizio oltre il compimento del 60° anno di età pur avendo maturato 40 anni di iscrizione all'A.G.O., l'Azienda dovrà coprire di contribuzione i relativi periodi di lavoro sia all'A.G.O. che al Fondo, anche se, al momento della liquidazione del supplemento di pensione all'interessato, il riassorbimento della pensione A.G.O. da parte del Fondo verrà effettuato tenendo conto della pensione di detta assicurazione comprensiva del supplemento stesso;

Sono da menzionare, inoltre:

- le disposizioni contenute nel D.L. 29 marzo 1991, n.103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n.166 che detta norme di particolare rilevanza in materia di adeguamento delle aliquote contributive dei fondi di pensione per i lavoratori dipendenti.

In particolare è da menzionare l'art.9 bis che pone un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del 10 per cento a favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Tale disposizione si applica alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi;

- la sentenza n.189 del 12 aprile-2 maggio 1991 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.7, 1° comma, n.2 della legge 12 agosto 1962, n.1338, nel testo sostituito con l'art.24 della legge 30 aprile 1969, n.153, che escludeva dal diritto alla pensione di reversibilità la vedova per mancanza del requisito della durata biennale del matrimonio con pensionato ultrasettantenne;

- l'art.13 della legge 30 dicembre 1991, n.412 che fornisce l'interpretazione autentica dell'art.52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88 in ordine all'applicazione della sanatoria relativa alle somme corrisposte in base a provvedi-

mento formale definitivo del quale sia data comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'ente rogatore;

- l'art. 16, comma 6 della citata legge n. 412/1991 secondo cui gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni tardivamente erogate, con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda;

- il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 70, concernente la rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.: detta disposizione ha stabilito le modalità di determinazione degli aumenti previsti dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, con effetto dal 1° gennaio 1991, delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988.

Il suddetto decreto n. 11/93 ha stabilito, inoltre, che gli aumenti in parola sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'art. 1, comma 7, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito nella citata legge n. 59/1991;

- la legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 che, avendo sospeso dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 1993 l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, ha dettato una nuova disciplina in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità con effetto dal 1° gennaio 1994 e cioè successivamente al blocco di tali pensionamenti disposto dallo stesso provvedimento.

Del decreto n. 384/1992 si segnalano inoltre:

- l'art. 2, comma 1 bis che dispone il ridimensionamento degli aumenti a titolo di perequazione automatica fissati per il 1993 in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1° giugno e dal 1° dicembre 1993;

- l'art. 4 che, sostituendo con effetto dal 19 settembre 1992 i commi 2° e 3° dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 ha ridotto da 10 a 3 anni il termine per le controversie in materia pensionistica e da 5 a 1 anno il termine per le controversie in materia di prestazioni temporanee.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, contiene norme ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni ai bilanci.

Tale provvedimento, pur non facendo espresso riferimento ai fondi integrativi,

produce effetti che si riflettono nell'ambito di detti fondi, considerato lo stretto collegamento tra la normativa che disciplina il Fondo gas e quella dell'A.G.O..

In ordine a tale problematica, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha escluso che il decreto n.503/1992 abbia inteso modificare i requisiti previsti dalla normativa del Fondo gas per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ammettendo la possibilità di far luogo al riconoscimento della pensione complessiva del Fondo, ove siano state soddisfatte le condizioni previste dalla speciale normativa, ancorché non risultino perfezionati i requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione richiesti dal citato decreto n.503/1992;

- l'art.9-ter della legge 19 luglio 1993, n.236 di conversione del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, in materia di prepensionamenti di anzianità riguardanti i lavoratori dipendenti dalle Società del gruppo ENI.

Il comma 2 dell'articolo in parola stabilisce che possono essere ammessi al beneficio di prepensionamento i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'A.G.O. e che il trattamento viene erogato ai lavoratori medesimi con una maggiorazione dell'anzianità pari al periodo necessario per la maturazione dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

Rientrano nel campo di applicazione del comma 2 del predetto art.9-ter della legge n.236/1993 anche i lavoratori delle aziende private del gas del gruppo ENI, iscritti al Fondo di previdenza gas, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Per i lavoratori in questione, il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria comporta il diritto alla stessa pensione a carico del Fondo gas, a condizione che gli interessati possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo stesso (art.1 della legge 30 dicembre 1988, n.559). Il Fondo integra soltanto i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria coincidenti con i periodi di iscrizione al Fondo gas, mentre la maggiorazione di anzianità riconosciuta a norma del citato comma 2 dell'art.9-ter, la cui copertura contributiva è effettuata dalle aziende nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi del comma 5 dell'art.9-ter della legge n.236/1993, è considerata come quota esclusiva A.G.O. alla stregua dei contributi accreditati in corrispondenza di periodi antecedenti all'iscrizione al Fondo di previdenza gas;

- il decreto legislativo 11 agosto 1993, n.373 il quale, in attuazione dell'art.3, comma 1, lett.o), della legge 23 ottobre 1992, n.421, introduce particolari criteri di calcolo delle pensioni per i nuovi assunti a far tempo dal 1° gennaio 1993 e per

i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n.537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art.11, numerose disposizioni in materia pensionistica.

In particolare si segnalano:

- l'art.11, comma 5, il quale ha disposto dal 1° gennaio 1994 l'aumento dei trattamenti minimi in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art.2, comma 1 bis della legge 14 novembre 1992, n.438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali.

Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo non superiore a £.1.000.000 lorde mensili;

- l'art.11, comma 8, il quale stabilisce che i termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'art.1, comma 2-bis, della legge n.438/1992, sono rispettivamente fissati al 1° luglio e al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso dell'anno 1993 e ne ottengano il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto art.1, comma 2-bis.

Pertanto, a norma di quanto disposto dal comma 8 del citato art.11, le decorrenze previste dall'art.1, comma 2-bis, della legge n.438/1992 rimangono valide per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione nel corso del 1993, mentre dall'anno 1994 le pensioni di anzianità non possono avere decorrenza anteriore al 1° luglio di ciascun anno, per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini e a 52 anni, se donne, e anteriore al 1° gennaio degli anni successivi, negli altri casi.

Conseguentemente, i lavoratori che entro il 30 giugno di ciascun anno maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il pensionamento di anzianità e compiono entro la stessa data il 57° anno di età, se uomini, o il 52° anno di età, se donne, possono ottenere la pensione di anzianità con una qualunque decorrenza successiva a tale data.

Possono, invece, ottenere la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo:

- i lavoratori che entro il 30 giugno non compiano i 57 o i 52 anni, pur avendo maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il pensionamento di anzianità entro la stessa data;

- i lavoratori che, pur compiendo entro il 30 giugno i 57 o i 52 anni, perfezionino i requisiti di assicurazione e di contribuzione successivamente a tale data e, comunque, entro il 31 dicembre;

- i lavoratori che successivamente al 30 giugno ed entro il 31 dicembre compiano i 57 o i 52 anni e maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione;

- i lavoratori di età inferiore a 57 o a 52 anni che maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione di anzianità entro il 31 dicembre.

Si precisa che una volta che siano stati maturati i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità da una determinata decorrenza, la pensione può essere attribuita senza ulteriori limitazioni, anche da qualsiasi decorrenza successiva.

Dal combinato disposto dell'art.11, comma 8, della legge n.537/1993 e dell'art.1, comma 1-bis, della legge n.438/1992 discende che il riferimento a "ciascun anno" operato dalla norma è finalizzato alla riproduzione di termini "iniziali" per la decorrenza della pensione: una volta maturato il diritto non è pertanto possibile l'esercizio di esso se non a partire dalla data fissata dalla legge;

- l'art. 11, comma 9, detta una nuova disciplina in materia di diritto alla pensione di anzianità, in sostituzione di quella contenuta nel comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 e dispone che le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'art.10 del D.L. 28 febbraio 1986, n.49, convertito, con modificazioni nella legge 18 aprile 1986, n.120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- l'art. 11, comma 10, che sostituisce il comma 8 dell'art. 10 del decreto n.503/1992 disponendo che "ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevoli".

In applicazione di tale disposizione i titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e di trattamenti di prepensionamento con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 che svolgono attività di lavoro dipendente continuano ad essere soggetti al regime di totale o parziale incumulabilità con la retribuzione, previsto dalla normativa vigente, con le relative eccezioni, ove lo stesso risulti più favorevole di quello introdotto dal decreto n.503/1992.

Qualora il regime previgente risulti meno favorevole di quello introdotto dal decreto n.503/1992, i pensionati in parola hanno diritto all'applicazione della nuova disciplina introdotta dal decreto n.503/1992;

- l'art.11, comma 25, stabilisce che, ai fini dell'applicazione della deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità prevista dall'art.1, comma 2, lett.c), della legge 14 novembre 1992, n.438, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio anteriormente al 19 settembre 1992, il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse;

- l'art.11, comma 38, detta una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità che modifica, per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1994, quella stabilita dall'art.4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

Per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38 dell'art.11 della legge n.537/1993, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'art.4 del decreto n.503/1992. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, l'integrazione al minimo è disciplinata dall'art.6, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983, n.638, così come risulta modificato dall'art.4, comma 1, lett.b), del decreto legislativo n.503/1992, a norma del quale dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il

comma 38 in esame dispone, alla lettera a), che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio.

Per l'anno 1994, il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo ammonta a £.39.152.750;

- il decreto legge 28 settembre 1994, n.553 che, all'art.1, comma 1, ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia delle norme di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione e, comunque, non oltre il 1° febbraio 1995.

Il comma 2 del citato D.L. n.553/1994, all'art.1 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.

Il comma 3 dell'art.1 fa salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione successivamente al 1° luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di revocarla.

Il comma 4 dell'art.1 elenca i casi ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 del predetto decreto n.553/1994.

Il decreto legge 28 settembre 1994, n.553, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini previsti, è stato reiterato con alcune modifiche e precisazioni.

Nella sostanza, il nuovo decreto legge 26 novembre 1994, n.654 è simile a quello precedente con la conferma del blocco dei pensionamenti anticipati rispetto all'età prevista per i pensionamenti di vecchiaia.

Si segnalano, altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 29/31 dicembre 1993 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.22 della legge 21 luglio 1965, n.903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già